

REGIONE SICILIANA PRESIDENZA

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e succ. mod.;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante "*Norme in materia ambientale*" e, in particolare,gli articoli 147 e segg. in materia di servizio idrico integrato;

VISTO
l'art.172, D.Lgs. n.152/2006 cit. che, a seguito delle modifiche recate dall'art..7,comma 1, lett. i), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, al primo comma dispone che "Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro-tempore vigente;

che il citato art.172, D.Lgs. n.152/2006, in correlazione con gli adempimenti prescritti al comma 1, dispone al quarto comma che "Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini cosi stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale;

VISTO l'art. 7, comma 5, della Legge Regionale 22 dicembre 2005, n.19 che riconosceva all'Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque (A.R.R.A.), ora soppressa, "poteri di acquisizione della documentazione, di ispezione e di accesso, nonché poteri sostitutivi";

VISTA la legge regionale 11 agosto 2015 n. 19, recante "Disciplina in materia di risorse idriche";

VISTO il Decreto Assessoriale n. 75 del 29 gennaio 2016 dell'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7 del 12 febbraio 2016, con il quale, in attuazione dell'art. 3, comma 1, della L.R. 11 agosto 2015 n. 19, sono stati individuati i confini dei nove Ambiti territoriali ottimali, in coincidenza con la delimitazione già esistente ai sensi del D.P. Reg. n. 114 del 16 maggio 2001 e successivo D.P. Reg. n. 16 del 29 gennaio 2002;

VISTE 1e Circolari prot. n.1369/gab del 7 marzo 2016 e prot. n.7394/gab del 22 novembre 2016 dell'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità pro tempore, aventi ad oggetto indirizzi idonei a garantire la sollecita ed omogenea attuazione dell'art.3, comma 2, l.r. n.19/2015 e, dunque, il formale insediamento delle Assemblee territoriali idriche (ATI) e il loro avvio operativo;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n.93/2017, depositata il 4 maggio 2017, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di molteplici disposizioni della Legge regionale 11 agosto 2015, n.19;

VISTA la Circolare prot. n.4586/gab del 18 maggio 2017 dell'Assessore regionale per 1'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità che, nel chiarire che le disposizioni regionali dichiarate incostituzionali non concernono la disciplina dei nuovi Enti di Governo del servizio idrico integrato, che rimane integra, vigente ed applicabile nelle modalità definite dal legislatore regionale, ha assegnato alle ATI il termine di sei mesi, decorrenti dalla circolare medesima, per redigere/aggiornare il Piano d'Ambito, scegliere la forma di gestione e avviare la procedura di affidamento del SII, pena l'attivazione dei poteri sostitutivi previsti dall'art.172, comma 4, D.Lgs. n.152/2006 cit.;

VISTO che con nota prot. n.16395 dell' 08/08/2019, inoltrata alle ATI dal Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti con nota prot. n.38694 del 23 settembre 2019, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato che condizione imprescindibile, per i finanziamenti nel settore del servizio idrico integrato per il periodo 2021-2027, "è che il servizio idrico integrato sia a regime e che sia stato affidato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente o, in ogni caso, che il servizio idrico integrato sarà a regime alla data del 1º gennaio 2021 e che quindi tutti gli atti propedeutici all'affidamento dello stesso, con particolare riguardo al piano d'ambito, saranno adottati entro e non oltre tale data";

VISTO che con nota prot. n.10389/gab del 10 ottobre 2019 l'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di P.U. ha diffidato l'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa a porre in essere e definire ogni necessario e utile adempimento, nel rispetto della normativa vigente, per procedere alla redazione/aggiornamento del Piano d'Ambito di cui all'art.149, D.Lgs. n.152/2006, comunicando che, trascorso infruttuosamente il termine di 30 giorni dalla notifica della diffida medesima, sarebbero stati attivati i poteri sostitutivi, previsti dall'art.172, comma 4, D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm., di competenza del Presidente della Regione, con la nomina di un commissario ad acta;

VISTO il D.P.Reg. n.07 del 30 gennaio 2020 con cui, in attuazione di quanto previsto all'art.172, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, il Sig. Giorgio Azzarello è stato nominato commissario ad acta presso l'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa con il compito di provvedere in via sostitutiva alla redazione e/o aggiornamento del Piano d'Ambito di cui all'art.149, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, come richiamato dall'art.172, comma 1, D.Lgs. n.152/2006;

VISTA la nota prot. n.18800 del 12 maggio 2020 con la quale l'Assessorato regionale per l'Energia e i Servizi di P.U., preso atto del forte ritardo da parte dall'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa, in ordine al procedimento di accertamento delle gestioni comunali salvaguardate ai sensi dell'art.147, comma 2 bis, D.Lgs. n.152/2006, necessario e propedeutico al fine di potere definire il perimetro della gestione unica d'ambito con le relative refluenze sull'aggiornamento del piano d'ambito e sull'affidamento del servizio idrico integrato ad un gestore unico d'ambito, ha diffidato detta ATI, a completare le attività ivi declinate entro il termine di trenta

2

D.Lgs. 152/06;

lettera b), del D.Lgs. n.152/2006;

giorni dal ricevimento dalla notifica di detta diffida, pena l'attivazione dell'intervento sostitutivo;

- RITENUTO di contro, che proprio l'attivazione dell'intervento sostitutivo previsto dalle sopra richiamate norme sia necessario e opportuno al fine di assicurare il pieno soddisfacimento degli adempimenti di legge sopra richiamati ed, in particolare, la conclusione dell'iter di definizione e alla formalizzazione delle gestioni comunali salvaguardate ex art.147, comma 2 bis, D.Lgs. n.152/2006;
- RITENUTO come necessario e di primaria importanza, come da nota prot. n.16395 dell'08/08/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la condizione che il Servizio Idrico Integrato sia definitivamente a regime dal 1° gennaio 2021, e pertanto, considerata la diffida assessoriale prima citata, il protrarsi dell'inadempienza dell'ATI Siracusa;
- VISTO il D.A. n. 826 del 30 luglio 2020 con il quale, al fine di porre in essere ogni adempimento necessario e/o utile ai fini della conclusione dell'iter di definizione e formalizzazione dei Comuni rientranti tra le gestioni salvaguardate di cui all'art.147, comma 2 bis, lettere a) e b), D.Lgs. n.152/2006, il sig. Giorgio Azzarello, dipendente dell'Amministrazione regionale, è stato nominato Commissario ad acta presso detta Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa;
- visto il D.A. n. 963 del 15 settembre 2020 con il quale, al fine di porre in essere ogni adempimento necessario e/o utile ai fini della conclusione dell'iter di definizione e formalizzazione dei Comuni rientranti tra le gestioni salvaguardate di cui all'art.147, comma 2 bis, lettere a) e b), D.Lgs. n.152/2006, l'incarico di Commissario *ad acta* del sig. Giorgio Azzarello, dipendente dell'Amministrazione regionale, presso detta Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa, conferito con D.A. n. 826 del 30 luglio 2020, è stato prorogato sino al 15 ottobre 2020;
- visto il D.A. n.1173 del 28 ottobre 2020 con il quale, al fine di porre in essere ogni adempimento necessario e/o utile ai fini della conclusione dell'iter di definizione e formalizzazione dei Comuni rientranti tra le gestioni salvaguardate di cui all'art.147, comma 2 bis, lettere a) e b), D.Lgs. n.152/2006, l'incarico di Commissario *ad acta* del sig. Giorgio Azzarello, dipendente dell'Amministrazione regionale, presso detta Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa, conferito con D.A. n. 826 del 30 luglio 2020, è stato prorogato sino al 30 novembre 2020;
- VISTA

 la Delibera n. 4 del 30/11/2020 del Commissario *ad acta*, sig. Giorgio Azzarello dell'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa, comunicata in data 02/12/2020, che ha disposto:

 1) E' accertata per il Comune di Avola la non sussistenza dei requisiti, di cui all'art. 147 comma 2 bis, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, per il riconoscimento della gestione del servizio idrico integrato in forma autonoma ai sensi dell'art. art. 147 comma 2 bis, lettera b) del D.Lgs. 152/06;

 2) E' diniegata l'istanza del Comune di Avola per la prosecuzione della gestione esistente in forma autonoma del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 147 comma 2 bis, lettera b) del
- VISTA la Delibera n.12 del 30/11/2020 del Commissario *ad acta*, sig. Giorgio Azzarello dell'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa, comunicata in data 02/12/2020, che ha disposto:
 1) E' accertata per il Comune di Palazzolo Acreide la non sussistenza dei requisiti, di cui all'art. 147, comma 2 bis, lettera b), del D.Lgs. n.152/2006, per il riconoscimento della gestione del servizio idrico integrato in forma autonoma ai sensi dell'art. 147, comma 2bis, lettera b), del D.Lgs. n.152/2006;
 2) E' diniegata l'istanza del Comune di Palazzolo Acreide per la prosecuzione della gestione esistente in forma autonoma del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 147, comma 2bis,
- VISTO ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente adottato dal Commissario *ad acta* in inadempimento dell'incarico ricevuto, ai fini della conclusione dell'iter di definizione e formalizzazione dei Comuni rientranti tra le gestioni salvaguardate di cui all'art.147, comma 2 bis, lettere a) e b), D.Lgs. n.152/2006;
- VISTA la Ordinanza del Tribunale amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania sul ricorso numero di registro generale 181 del 2021, che testualmente dispone che:

- "Considerato che da un sommario esame proprio nella fase cautelare il dedotto vizio di incompetenza (avente carattere prioritario e assorbente di ogni ulteriore censura) all'adozione del D.A. 826/2020 e dei successivi decreti di proroga presenta profili di fondatezza poichè:
- per il caso di inerzia/inadempimento agli obblighi di legge da parte dell'organo di governo dell'ATI, l'art.172, comma 4, Dlgs. n 152/2006 prevede l'intervento sostitutivo del Presidente della Regione;
- -il precedente D.P.Reg. n 7/2020 aveva nominato il commissario ad acta " con il compito di provvedere alla redazione e/o aggiornamento del piano d'ambito" e con scadenza 31 luglio 2020:
- ne consegue che sia "l'estensione" dei compiti del commissario ad acta di cui al D.A. 826/2020, con assegnazione di nuovo termine e attribuzione di adempimenti nuovi ed ulteriori(definizione delle istanze di "gestione separata, di cui all'art. 147, comma 2 bis del D.lgs.152/2006) rispetto a quello originariamente conferito, sia i successivi provvedimenti di proroga dell'incarico dovevano essere adottati dal Presidente della Regione quale organo titolare del potere sostitutivo (......) Rilevato inoltre che la presente decisione lascia impregiudicato l'eventuale esercizio di autotutela da parte dell'organo competente e che pertanto, nella valutazione degli opposti interessi e tenuto conto del grado di immediata evidenza del vizio, va disposta la sospensione dei provvedimenti impugnati, fatti salvi gli eventuali provvedimenti di convalida";
- VISTA la Ordinanza del Tribunale amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania sul ricorso numero di registro generale 202 del 2021, che dispone testualmente che "Considerato che da un sommario esame proprio nella fase cautelare il dedotto vizio di incompetenza (avente carattere prioritario e assorbente di ogni ulteriore censura) all'adozione del D.A. 826/2020 e dei successivi decreti di proroga presenta profili di fondatezza poichè:
 - per il caso di inerzia/inadempimento agli obblighi di legge da parte dell'organo di governo dell'ATI, l'art.172, comma 4, D.lgs. n 152/2006 prevede l'intervento sostitutivo del Presidente della Regione;
 - -il precedente D.P.Reg. n 7/2020 aveva nominato il commissario ad acta " con il compito di provvedere alla redazione e/o aggiornamento del piano d'ambito" e con scadenza 31 luglio 2020:
 - ne consegue che sia "l'estensione" dei compiti del commissario ad acta di cui al D.A. 826/2020, con assegnazione di nuovo termine e attribuzione di adempimenti nuovi ed ulteriori(definizione delle istanze di "gestione separata, di cui all'art. 147, comma 2bis del D.lgs.152/2006) rispetto a quello originariamente conferito, sia i successivi provvedimenti di proroga dell'incarico dovevano essere adottati dal Presidente della Regione quale organo titolare del potere sostitutivo (......). Rilevato inoltre che la presente decisione lascia impregiudicato l'eventuale esercizio di autotutela da parte dell'organo competente e che, pertanto, nella valutazione degli opposti interessi e tenuto conto del grado di immediata evidenza del vizio dedotto, va disposta la sospensione dei provvedimenti impugnati, fatti salvi gli eventuali provvedimenti di convalida";
- CONSIDERATO altresì che il D.A. n. 826 del 30/07/2020, il D.A. n. 963 del 15/09/2020 e il D.A. n.1173 del 28/10/2020 di nomina e proroga del Commissario *ad acta* presso l'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa al fine di provvedere in via sostitutiva a porre in essere ogni adempimento necessario e/o utile ai fini della conclusione dell'iter di definizione e formalizzazione dei Comuni rientranti tra le gestioni salvaguardate di cui all'art.147, comma 2 bis, lettere a) e b), D.Lgs. n.152/2006, non hanno inteso estendere l'incarico di cui al D.P.Reg. 07 del 30 gennaio 2020, ma sono nuovi provvedimenti autonomi;
 - RITENUTO tuttavia necessario ed opportuno provvedere all'esercizio in autotutela applicabile in Sicilia ex art.36, L.R. n. 7/2019, nonché ai sensi dell'art.6 Legge 249/1968, tutt'ora vigente e non incompatibile con l'art.21 nonies, comma 2, della Legge n. 241/1990 (cfr. Cons. St., sez V, 7/5/2009 n.2840) in forza della quale l'amministrazione ha il potere di convalidare o ratificare un provvedimento viziato nonostante la pendenza in giudizio;
 - RITENUTO al fine di pervenire al pieno soddisfacimento degli adempimenti di legge sopra richiamati ed alla conclusione dell'iter di definizione e formalizzazione dei Comuni rientranti tra le gestioni salvaguardate di cui all'art.147, D.Lgs. n.152/2006 necessario e propedeutico per poter definire

il perimetro della gestione unica d'ambito con le relative refluenze sull'aggiornamento del piano d'ambito e sull'affidamento del servizio idrico integrato ad un gestore unico d'ambito, nel rispetto della normativa vigente e non per ultimo scongiurare la perdita dei finanziamenti nel settore del servizio idrico integrato nazionali e comunitari per l'intero territorio siracusano.

DECRETA

ART.1

Alla luce delle premesse, costituenti parte integrante del presente provvedimento, i Decreti disposti dall'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in attuazione di quanto previsto all'art.172, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, ed esattamente il D.A. n. 826 del 30/07/2020, il D.A. n. 963 del 15/09/2020 ed il D.A. n.1173 del 28/10/2020 di nomina e successiva proroga del Commissario *ad acta* presso l'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa, emanati al fine di provvedere in via sostituiva a porre in essere ogni adempimento necessario e/o utile ai fini della conclusione dell'iter di definizione e formalizzazione dei Comuni rientranti tra le gestioni salvaguardate di cui all'art.147, comma 2 bis, lettere a) e b), D.Lgs. n.152/2006, i quali risultano viziati da incompetenza, ai sensi della Legge n. 241/1990 col presente decreto, in maniera chiara ed univoca, al fine di eliminarne il vizio di incompetenza, sono ratificati e convalidati, unitamente agli atti commissariali ad essi presupposti, connessi e conseguenti.

ART.2

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale Energia e Servizi di P.U. in ossequio all'art.68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art.98, comma 6, della l.r.. n. 9 del 7 maggio 2015 e verrà notificato, all'ATI Siracusa, a tutti i Comuni interessati, al Ministero della Transizione Ecologica, e all'Ufficio Territoriale di Governo di Siracusa.

IL DIRIGENTE SERVIZIO 1

Ing. Marcello Loria

IL PRESIDENTE MUSUMECI

Il Dirigente Generale del Dip. Reg.le Acqua e Rifiuti Foti

L'ASSESSORE Prof. Daniela Baglieri